

CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1. OGGETTO, CLAUSOLE GENERALI E DURATA

- 1.1. Le presenti condizioni contrattuali hanno lo scopo di regolare e disciplinare le future relazioni contrattuali tra *HYDROALP SRL* ed il *fornitore* e si intenderanno applicabili agli *ordini* emessi ed accettati ed aventi per oggetto la fornitura di un bene o di un servizio.
- 1.2. *HYDROALP SRL* avrà piena discrezionalità nell'effettuazione dei futuri ordini non scaturendo, dalla sottoscrizione delle presenti condizioni generali, a favore del *fornitore* il diritto di conseguire quantitativi minimi, diritti di esclusiva o titoli di preferenza o prelazione.
- 1.3. Anche se non specificamente indicato nell'ordine, ogni fornitura comprenderà la documentazione tecnica di supporto (disegni, certificati, prove tecniche, collaudi, schede esplicative etc.).
- 1.4. In caso di acquisto di servizi, le presenti disposizioni contrattuali si applicheranno in quanto compatibili.
- 1.5. Le presenti condizioni prevarranno su quelle del *fornitore* nonché su clausole eventualmente espresse dal *fornitore* su altri documenti quali preventivi, fatture, DDT ecc...
- 1.6. Ogni eventuale deroga o modifica, per essere efficace, dovrà risultare in modo espresso ed essere specificamente accettata da *HYDROALP SRL*. Il contratto avrà durata indeterminata.

2. SICUREZZA E TUTELA DEL LAVORO – OBBLIGHI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI

- 2.1. Il *fornitore* assume l'impegno di applicare in modo scrupoloso le norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutte le misure necessarie per la prevenzione degli infortuni.
- 2.2. Il *fornitore* garantisce altresì il pieno rispetto delle normative di legge e dei contratti collettivi nazionali quanto ai trattamenti retributivi e contributivi, adempimenti e oneri fiscali, assicurazioni. Si impegna a fornire, in cui in tutti i casi in cui potrebbe nascere vincolo di solidarietà a carico di *HYDROALP SRL* ai sensi della normativa in vigore (tra cui l'art. 1676 cod. civ., la L. 276/03 e il D.Lgs. 81/08 e ss. modifiche e integrazioni), tutta la documentazione idonea a comprovare la sua regolarità nell'adempimento di tali obbligazioni (ad es. copia d'iscrizione alla Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato, elenco del personale che svolgerà l'attività, copia del DURC, cedolini, DM10/Uniemens/Ricevute autoliquidazione INAIL e simili, F24 etc.).
- 2.3. Nel caso in cui personale dipendente - o comunque incaricato - dal *fornitore*, per necessità inerenti la fornitura ovvero per eseguire sostituzioni o riparazioni, si dovesse recare presso luoghi esterni dal sito produttivo del *fornitore* medesimo, quest'ultimo dovrà farsi carico dei debiti adempimenti quanto ad autorizzazioni, visti, permessi etc.

3. DEFINIZIONI

- 3.1. Ai fini del presente contratto ai termini o locuzioni qui elencati dovrà essere accordato il significato di seguito espresso:
 - *parti*: sono i soggetti che partecipano al presente accordo;
 - *HYDROALP SRL*: è la società HYDROALP SRL (C.F. 02350370223), corrente in Borgo Chiese (TN), Via Roma, 151, indirizzo di posta elettronica certificata hydroalpsrl@pec.it;
 - *fornitore*: è il soggetto, persona fisica o giuridica, al quale *HYDROALP SRL* intende affidare la fornitura oggetto dell'*ordine di acquisto*;
 - *committente principale*: è il destinatario finale della fornitura con il quale *HYDROALP SRL* ha stretto direttamente o indirettamente rapporti contrattuali;
 - *ordine d'acquisto* (ovvero semplicemente *ordine*): è il documento emesso da *HYDROALP SRL* normalmente comprendente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto della fornitura; le condizioni economiche; i tempi di consegna; le condizioni specifiche e particolari; i pagamenti ecc...;
 - *fornitura*: sono i beni oggetto dell'*ordine di acquisto*;
 - *documenti contrattuali*: sono i documenti, anche tecnici, che completano o specificano i termini del contratto ovvero che sono previsti nell'*ordine*;
 - *programma di esecuzione*: è il documento redatto dal *fornitore* indicante le tempistiche di esecuzione della fornitura sul modello del diagramma gantt o comunque recante le predette informazioni in modo chiaro ed esaustivo.

4. EMISSIONE ED ACCETTAZIONE DELL'ORDINE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 4.1. Il contratto di fornitura si intenderà concluso quando a *HYDROALP SRL* perverrà, sottoscritto per accettazione, l'*ordine d'acquisto* emesso ed inviato al *fornitore* insieme, laddove ivi previsto, al *programma di esecuzione*, alle eventuali garanzie bancarie richieste ed agli ulteriori documenti contrattuali previsti dalla legge, dalle presenti disposizioni contrattuali o dall'*ordine* stesso.
- 4.2. Se il *fornitore* darà inizio all'esecuzione del contratto prima di avere restituito il documento d'*ordine* sottoscritto per accettazione, l'*ordine* si intenderà accettato dal *fornitore* stesso alle condizioni ed ai termini in questo espressi. Per contro, anche in detta ipotesi, *HYDROALP SRL* conserverà ai sensi dell'art. 1327 cod. civ. ogni facoltà di revoca della proposta sino a quando non le sia stata recapitata l'accettazione espressa.
- 4.3. Nessun indennizzo sarà dovuto al *fornitore* laddove questi dia inizio all'esecuzione del contratto senza che questo sia stato formalmente concluso, salvo che ciò sia espressamente autorizzato da *HYDROALP SRL*.
- 4.4. Le condizioni particolari indicate nell'*ordine* prevarranno su quelle generali di cui al presente documento.
- 4.5. Ogni clausola o pattuizione contenuta in documenti, corrispondenza, anche telematica, scambiati in fase pre-contrattuale, anche se sottoscritti, non avranno alcuna efficacia vincolante per *HYDROALP SRL* se non successivamente incorporate in un *ordine d'acquisto*.

5. MODIFICHE SUCCESSIVE

- 5.1. Ogni modifica alle condizioni previste nell'*ordine* dovrà essere approvata per iscritto dalle parti, ivi comprendendo anche opere extracontrattuali e lavori in economia.
- 5.2. *HYDROALP SRL* potrà apportare sempre modificazioni all'oggetto della fornitura. In detta ipotesi il *fornitore* potrà inoltrare una motivata richiesta di revisione del corrispettivo a *HYDROALP SRL*, la quale potrà decidere se dare luogo ad una variazione dell'*ordine*.

6. PROGRAMMA DI ESECUZIONE E TEMPI DI CONSEGNA

- 6.1. Nell'*ordine* sarà indicato il termine di consegna e questo si intenderà essenziale e pattuito nell'interesse di *HYDROALP SRL*.
- 6.2. Il *fornitore* dovrà restituire unitamente all'accettazione il *programma di esecuzione*, se previsto nell'*ordine*. Il *programma di esecuzione* dovrà essere redatto tenendo conto dei termini di adempimento previsti nell'*ordine* e dovrà essere oggetto di costante aggiornamento da parte del *fornitore* e di relativa comunicazione a *HYDROALP SRL*, con particolare riguardo ai casi in cui la programmazione iniziale subisca variazioni di qualsivoglia natura.
- 6.3. Nel caso in cui la fornitura abbia per oggetto la trasformazione di beni semilavorati oppure in ogni altro caso in cui il *fornitore* debba assemblare componenti forniti da *HYDROALP SRL*, il *fornitore* medesimo sarà tenuto a comunicare entro 24 ore dalla scoperta a mezzo raccomandata r.r. o posta elettronica certificata eventuali difettosità o manchevolezze riscontrate nei beni ricevuti, non potendo invocare in diversa ipotesi la circostanza quale giustificazione rispetto a propri ritardi nell'evasione della fornitura.
- 6.4. Il termine finale di consegna potrà essere oggetto di variazioni solo con l'accettazione espressa di *HYDROALP SRL* e ciò indipendentemente dai motivi che ne hanno determinato la necessità. Nel prestare o denegare il proprio assenso ad eventuali variazioni *HYDROALP SRL* dovrà comunque tenere conto di circostanze sopravvenute qualora queste si presentino come assolutamente imprevedute ed imprevedibili e non oggettivamente ascrivibili alla sfera del *fornitore*.

Per accettazione di quanto menzionato:

HYDROALP S.R.L.

Fornitore

7. CONSEGNA

- 7.1. La consegna dovrà avvenire presso i luoghi, nei termini ed alle condizioni previste nell'*ordine di acquisto*.
- 7.2. Il *fornitore* dovrà occuparsi dell'imballaggio, che dovrà avvenire con la massima cura e scrupolo e comunque nel rispetto delle vigenti normative in materia.
- 7.3. Le consegne di più articoli, specie se facenti parte della medesima fornitura, dovranno essere programmate dal *fornitore* in modo tale da evitare l'eccessivo frazionamento delle stesse, con relativo aggravio degli oneri logistici in capo a **HYDROALP SRL**. In caso di violazione della presente clausola **HYDROALP SRL** potrà addebitare al *fornitore* l'ammontare dei costi aggiuntivi sostenuti.
- 7.4. La consegna parziale, anche se accettata, non avrà alcuna efficacia liberatoria nei confronti del *fornitore*. In ipotesi di mancato rispetto dei predetti termini o condizioni, **HYDROALP SRL** potrà a sua discrezione:
- risolvere l'ordine di acquisto;
 - accettare una consegna tardiva.
- In entrambi i casi **HYDROALP SRL** avrà titolo per conseguire il risarcimento del danno, liquidato nella misura prevista nelle presenti condizioni generali ovvero nell'*ordine d'acquisto* e, comunque, potendo dare la prova del maggiore pregiudizio avuto a subire.

8. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' E DEI RISCHI

- 8.1. Con espressa esclusione delle componenti eventualmente fornite da **HYDROALP SRL**, le quali, salvo diverso accordo, rimarranno di proprietà di **HYDROALP SRL** stessa, la proprietà ed i relativi rischi inerenti i beni oggetto della *fornitura* si trasferiranno al momento della consegna.

9. PENALI PER MANCATA O RITARDATA CONSEGNA

- 9.1. Se non diversamente previsto nell'*ordine* e ferme restando le facoltà previste nelle presenti condizioni, in caso di ritardo nella consegna è prevista una penale del 5% per ogni settimana di ritardo sino ad un massimo del 10% del corrispettivo pattuito. È fatta salva la possibilità per **HYDROALP SRL** di dimostrare il maggior danno avuto a subire anche laddove avesse già incamerato la penale contrattuale.

10. CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO

- 10.1. Il corrispettivo pattuito nell'*ordine d'acquisto* si intende fisso ed invariabile e non sarà soggetto ad alcuna revisione avendo il *fornitore* tenuto conto ed espressamente accettato il medesimo come comprensivo di ogni alea connessa a ipotetici incrementi nei costi dei materiali e della manodopera. In particolare, eventuali variazioni relative a tasse di importazione, dazi o simili non determineranno alcuna revisione del prezzo.
- 10.2. Per le stesse ragioni le parti concordano che è esclusa la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
- 10.3. In nessun caso il *fornitore* sarà autorizzato all'addebito di spese di incasso o di altri oneri amministrativi, sotto qualsiasi forma o nome.
- 10.4. I termini di pagamento saranno indicati nell'*ordine di acquisto*.
- 10.5. Ogni fattura dovrà comunque recare la dicitura *data fine mese* e, in caso contrario, ogni termine di pagamento ivi indicato dovrà intendersi automaticamente posticipato all'ultimo giorno del mese in cui cadrà la scadenza indicata nell'*ordine*.
- 10.6. Salvo particolari prescrizioni normative, il *fornitore* sarà autorizzato all'emissione di un massimo di 2 (due) fatture per ogni mese, nel cui oggetto dovrà accorpate e descrivere i vari beni forniti, anche se riferiti a *forniture* diverse.

11. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

- 11.1. I pagamenti potranno essere sospesi:
- nel caso in cui il *fornitore* non abbia consegnato a **HYDROALP SRL** l'*ordine* debitamente sottoscritto per accettazione, le garanzie bancarie pattuite, gli ulteriori documenti contrattuali previsti dalla legge, dalle presenti condizioni generali o dall'*ordine* stesso;
 - nel caso in cui il *fornitore* sia inadempiente rispetto all'obbligo di comunicazione circa le tempistiche di esecuzione della *fornitura*;
 - nel caso in cui il *fornitore* non stia rispettando il *programma di esecuzione* da esso comunicato;
 - nel caso in cui il *fornitore* non abbia consegnato a **HYDROALP SRL** i documenti e le certificazioni prescritte per legge o per contratto (incluse le eventuali polizze assicurative);
 - nel caso in cui il *fornitore* non consegni documentazione idonea a dimostrare la sua regolarità nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 2.2 nei casi ivi previsti;
 - nel caso in cui il *fornitore* non consegni copia delle polizze assicurative di cui all'art. 14;
 - in ogni altro caso in cui il *fornitore* risulti inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti;
 - in ipotesi di inadempimenti o ritardi di pagamento da parte di società controllate o collegate con il *fornitore* nei confronti di **HYDROALP SRL**;
 - in caso di esistenza di crediti di qualsivoglia natura, anche risarcitoria, di **HYDROALP SRL** nei confronti del *fornitore* o di società controllate o collegate con esso.

12. COMPENSAZIONE

- 12.1. Il *fornitore* autorizza inoltre a che eventuali somme dovute a titolo di penale o risarcimento danni siano poste in compensazione, totale o parziale, con eventuali corrispettivi ancora dovuti, anche se riferiti ad altre operazioni contrattuali.

13. GARANZIA PER VIZI E RESPONSABILITA'

- 13.1. Il *fornitore* garantisce che le forniture che esso presterà saranno pienamente conformi alle caratteristiche richieste, immuni da vizi, difetti e manchevolezze, ben funzionanti, realizzate in piena conformità ai progetti ed alle istruzioni impartitegli ed a perfetta regola d'arte.
- 13.2. Egli dovrà per l'effetto eliminare a propria cura e spese eventuali difettosità o manchevolezze o difetti di funzionamento riscontrati da **HYDROALP SRL**.
- 13.3. Salvo pattuizioni di maggior favore per il compratore, la predetta garanzia avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla consegna, con estensione automatica della stessa a mesi 36 (trentasei) nel caso in cui la *fornitura* comprenda articoli destinati ad essere assemblati con altri ed il cui funzionamento risulti dunque verificabile solo a seguito della messa in esercizio dell'impianto.
- 13.4. **HYDROALP SRL** si impegna a presentare la denuncia di vizi palesi entro i termini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1512 cod. civ. anche se il *fornitore* si dichiara edotto del fatto che, facendo i beni forniti normalmente parte di un processo di lavorazione comprendente più fasi, la scoperta del vizio e la relativa denuncia potrebbe avvenire anche a distanza di tempo rispetto alla consegna.
- 13.5. Lo scarico e la presa in consegna della merce oppure l'eventuale pagamento del corrispettivo da parte di **HYDROALP SRL**, in tutto o in parte, non saranno e non potranno essere interpretati come indici di accettazione, neppure implicita o indiretta, della *fornitura*.
- 13.6. Le riparazioni o sostituzioni che si renderanno necessarie dovranno essere eseguite con la massima tempestività ed il *fornitore*, se necessario, dovrà inviare personale specializzato presso i luoghi ove si troveranno i beni oggetti di *fornitura* anche in virtù di assemblaggi o lavorazioni successive. Decorso inutilmente il termine di giorni 3 (tre) dalla denuncia dei vizi e delle manchevolezze, ovvero in caso di comprovata urgenza, ovvero ancora per evitare che si acuiscano le conseguenze pregiudizievoli scaturenti, **HYDROALP**

Per accettazione di quanto menzionato:

HYDROALP S.R.L.

Fornitore

SRL sarà legittimata ad intervenire in proprio ovvero a disporre affinché gli interventi necessari siano eseguiti da terzi soggetti, addebitando al *fornitore* i relativi oneri, anche di manodopera, e le altre spese. Sono fatti salvi gli altri rimedi previsti dalla legge a tutela dell'acquirente in caso di vizi e difformità.

14. ASSICURAZIONI

Laddove non diversamente richiesto dall'*ordine*, dal contratto con la *committente principale*, dalla specificità dei luoghi di cantiere, da norme di legge o prescrizioni dell'autorità amministrativa, ovvero da altre circostanze che impongano particolari coperture o massimali, il *fornitore* si impegna a stipulare congrue polizze R.C.O., R.C.T. e R.C. PRODOTTO con primarie compagnie, polizze che comunque comprendano un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) con i sotto-limiti minimi eventualmente indicati nell'*ordine d'acquisto*.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 15.1. *HYDROALP SRL* potrà risolvere il contratto mediante comunicazione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:
- in caso di inadempimento anche di una sola delle condizioni previste nel presente contratto ed in particolare di quelle che possono dar luogo ad una sospensione dei pagamenti ai sensi del precedente art. 11;
 - quando il *fornitore* si renda colpevole di frode e negligenza grave;
 - quando, per negligenza del *fornitore* o per inadempimento agli obblighi o alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato;
 - nel caso in cui le penali da ritardo accumulate dal Fornitore superassero il limite massimo pattuito dalle parti ovvero, nel caso in cui le penali non fossero previste, il *fornitore* accumulasse un ritardo nella consegna superiore a 10 giorni;
 - laddove il Fornitore non adempisse agli obblighi retributivi in favore dei propri lavoratori nonché agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici citati all'art. 2.
- 15.2. La risoluzione potrà avere luogo anche nel caso in cui il *fornitore* versi in condizione di insolvenza, sia assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale o in ogni altro caso in cui la situazione patrimoniale dello stesso sia tale da mettere a rischio la corretta esecuzione dell'*ordine* nei termini ed alle condizioni previste.
- 15.3. In caso di risoluzione il *fornitore* dovrà procedere all'immediata restituzione dei beni, anche semilavorati, in proprio possesso, ma di pertinenza di *HYDROALP SRL* e sarà comunque tenuto al risarcimento del danno.

16. RECESSO

- 16.1. *HYDROALP SRL* potrà recedere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, dall'*ordine d'acquisto*.
- 16.2. In detta ipotesi il *fornitore* consegnerà a *HYDROALP SRL* quanto sino ad allora eseguito, unitamente ai beni, anche semilavorati, in proprio possesso, ma di pertinenza di *HYDROALP SRL* e sarà unicamente tenuto indenne delle spese sostenute e dei lavori eseguiti ed accettati (purché si tratti di prodotti non riutilizzabili perché adattati/personalizzati alle specifiche esigenze della commessa e sempreché gli stessi si rivelino utili per *HYDROALP SRL*) e nessuna ulteriore pretesa potrà essere avanzata a titolo di risarcimento o indennizzo, anche per mancato guadagno.

17. DIVIETO DI CESSIONE

- 17.1. Il presente contratto e quanto oggetto degli *ordini* che verranno emessi non potranno essere fatti oggetto di cessione, neppure parziale, a soggetti terzi, salvo autorizzazione scritta da parte di *HYDROALP SRL* e fermo comunque restando la solidarietà del *fornitore* quanto agli obblighi contrattuali nei confronti di *HYDROALP SRL*.
- 17.2. È fatto divieto al *fornitore* di cedere i crediti derivanti dalle presenti condizioni ovvero dall'*ordine* di acquisto a terzi. In caso di violazione del presente divieto, il *fornitore* sarà tenuto alla corresponsione di una penale pari al 10% dell'importo del credito oggetto di cessione.

18. VERIFICHE ISPETTIVE

- 18.1. *HYDROALP SRL* potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche ispettive, per controllare l'andamento e l'avanzamento dei lavori.

19. SOSPENSIONI

- 19.1. Il *fornitore* non potrà opporre alcuna obiezione o eccezione per eventuali sospensioni che gli venissero ordinate da *HYDROALP SRL* in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del *committente principale*, nonché per esigenze di priorità ovvero coordinamento del lavoro di terzi soggetti.
- 19.2. In ipotesi di sospensione verranno dalle parti rinegoziati il *programma di esecuzione* e i termini di consegna.

20. FORZA MAGGIORE

- 20.1. Il *fornitore* potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento grave, imprevedibile ed indipendente dalla sua volontà quale ad es. epidemia, boicottaggio, incendio, guerra, dichiarata o non, guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia etc.. In tal caso il *fornitore* dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore ed adottare tutte le misure necessarie a mitigarne gli effetti informando *HYDROALP SRL*.

21. PROPRIETA' INTELLETTUALE – RISERVATEZZA – NON CONCORRENZA

- 21.1. Il *fornitore* dichiara che tutto il materiale tecnico, schemi, progetti forniti da *HYDROALP SRL* sono di proprietà di quest'ultima e si impegna a non cedere, riprodurre, duplicare senza autorizzazione scritta di *HYDROALP SRL* tali materiali.
- 21.2. Il *fornitore* si impegna, in caso di estinzione o scioglimento del contratto, a riconsegnare a *HYDROALP SRL* tutto il materiale tecnico fornito da *HYDROALP SRL* stessa o dal *committente principale*.
- 21.3. Il *fornitore* si impegna a considerare riservate e segrete le informazioni tecniche e commerciali delle quali sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti radicatisi con le presenti condizioni generali e dei successivi *ordini*. Il *fornitore* assumerà ogni cautela affinché gli obblighi di riservatezza vengano adempiuti anche dai propri dipendenti e collaboratori.
- 21.4. L'obbligo di riservatezza continuerà a prescindere dalle vicende del contratto (recesso, risoluzione, scioglimento etc.).
- 21.5. In particolare il *fornitore* si asterrà: dall'usare file, cartelle, blocchi software estratti dalle librerie *HYDROALP SRL*; dall'usare standard o macro funzioni derivanti dallo standard *HYDROALP SRL*, ivi comprese le macro e i database di disegno elettrico; dall'usare funzioni, segni grafici uguali o simili o in qualche misura evocanti le pagine standard HMI di *HYDROALP SRL*.

Per accettazione di quanto menzionato:

HYDROALP S.R.L.

Fornitore

- 21.6. Ogni e qualsiasi richiesta del *committente principale* potrà essere direttamente soddisfatta dal *fornitore* solo previo consenso scritto di *HYDROALP SRL*
- 21.7. Salvo espressa dispensa *nell'ordine di acquisto*, il *fornitore* si impegna, per tutta la vigenza del presente contratto e per i cinque anni successivi, ad astenersi dall'esercitare, anche indirettamente, tramite società controllate, interposta persona, quale mandante, mediatrice o altro, attività imprenditoriale concorrente con quella di *HYDROALP SRL* con il *committente principale*, sue imprese controllate o collegate, comprese attività di assistenza su impianti già in essere, consulenza, fornitura di nuovi impianti e ricambi.
- 21.8. In caso di violazione da parte del *fornitore* anche di uno solo degli obblighi previsti nella presente clausola egli sarà tenuto, fatto salvo il maggior danno, al pagamento di una somma a titolo di penale pari ad € 1.000.000 (un milione).

22. LEGGE APPLICABILE

- 22.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

23. GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

- 23.1. Tutte le controversie relative alla validità e/o all'efficacia e/o all'interpretazione e/o all'applicazione e/o all'esecuzione e/o alla violazione del presente contratto e di tutti gli ordini disciplinati dallo stesso in quanto emessi in sua esecuzione, saranno devolute in via esclusiva alla giurisdizione italiana ed al foro di Bergamo, con esclusione di ogni altra competenza o giurisdizione alternativa o concorrente.

24. DISPOSIZIONI FINALI – PRIVACY - COMUNICAZIONI – ELEZIONE DI DOMICILIO

- 24.1. Le Parti si dichiarano debitamente informate ed autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) prestando, con la sottoscrizione del presente contratto, il proprio consenso all'utilizzo dei propri rispettivi dati per i fini di cui al presente contratto. Tali dati, pertanto, potranno essere trattati al fine del corretto svolgimento dei rapporti contrattuali e potranno essere trasmessi ad Enti e ad ogni soggetto pubblico, nonché a soggetti privati, per finalità connesse agli adempimenti contrattuali e di legge.

- 24.2. Ai fini delle comunicazioni previste nel presente contratto le parti eleggono domicilio presso la propria sede legale ovvero presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed avranno l'obbligo di comunicare all'altro contraente eventuali variazioni. Le denunce di vizi o difettosità potranno essere efficacemente eseguite anche tramite email ordinaria.

Borgo Chiese, _____

HYDROALP S.R.L.
(timbro)

Nome: _____

Carica: _____

Il fornitore
(timbro)

Nome: _____

Carica: _____

Le parti dichiarano di avere negoziato ed espressamente approvato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole: art. 1) oggetto, clausole generali e durata; 4) emissione ed accettazione dell'ordine - conclusione del contratto; 5) modifiche successive; 6) programma di esecuzione e tempi di consegna; 7) consegna; 8) trasferimento della proprietà e dei rischi; 9) penali per mancata o ritardata consegna; 10) corrispettivo e termini di pagamento; 11) sospensione dei pagamenti; 12) compensazione; 13) garanzia per vizi e responsabilità; 15) risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa; 16) recesso; 17) divieto di cessione; 19) sospensioni; 21) proprietà intellettuale – riservatezza – non concorrenza; 22) legge applicabile; 23) giurisdizione e foro competente; 24) Disposizioni finali – privacy – comunicazioni – elezione di domicilio.

HYDROALP S.R.L.
(timbro)

Nome: _____

Carica: _____

Il fornitore
(timbro)

Nome: _____

Carica: _____

Per accettazione di quanto menzionato:

HYDROALP S.R.L.

Fornitore